



Webinar

Public Procurement e Criteri Ambientali Minimi

Mercoledì 5 luglio 2023



I CAM nel vecchio e nel nuovo testo del Codice Appalti

Paola Conio

Avvocato – Senior Partner Studio Legale Leone

Consulente legale ACCREDIA

Mercoledì, 05 luglio 2023

I CAM

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i **requisiti ambientali** definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio **migliore sotto il profilo ambientale** lungo il **ciclo di vita**, tenuto conto della disponibilità di mercato.

La loro applicazione sistematica ed omogenea consente di **diffondere le tecnologie ambientali** e i prodotti ambientalmente preferibili e produce un effetto leva sul mercato, inducendo gli operatori economici meno virtuosi ad adeguarsi alle nuove richieste della Pubblica Amministrazione. Inoltre i CAM consentono di **razionalizzare i consumi della PA**, riducendo la spesa pubblica

LA STRUTTURA DEI CAM

Premessa (riporta la normativa ambientale ed eventualmente sociale pertinente)

Oggetto dell'appalto (evidenza della sostenibilità ambientale o se del caso sociale al fine di segnalare la presenza dei CAM nell'oggetto dell'appalto)

CAM veri e propri declinati per

- ✓ *Selezione dei candidati (requisiti di qualificazione)*
- ✓ *Specifiche tecniche (caratteristiche delle prestazioni)*
- ✓ *Criteri premianti (elementi per la selezione delle prestazioni con caratteristiche ambientali migliori)*
- ✓ *Clausole contrattuali (esecuzione dell'affidamento)*
- **Verifiche** (mezzi di prova per la dimostrazione della conformità)

LA PRIMA VERSIONE DELL'ART. 34 DEL CODICE 2016

Nella prima formulazione, in vigore fino al 19 maggio 2017, si prevedeva una **diversificazione dei CAM** e una loro differente incidenza. In particolare, l'obbligo di tenere in considerazione i CAM nella stesura dei documenti di gara si applicava **per gli affidamenti di qualunque importo**:

- **per almeno il 50 per cento del valore a base d'asta**, relativamente alle categorie di forniture e affidamenti **non connesse agli usi finali di energia** e oggetto dei criteri ambientali minimi:
- **per l'intero valore delle gare**, relativamente alle categorie di appalto con le quali si può conseguire l'efficienza energetica negli usi finali quali:
 - a) acquisto di lampade a scarica ad alta intensità, di alimentatori elettronici e di moduli a LED per illuminazione pubblica, acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica;
 - b) attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio, quali personal computer, stampanti, apparecchi multifunzione e fotocopiatrici;
 - c) servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento di edifici;
 - d) di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione.

I CAM: VECCHIO E NUOVO CODICE A CONFRONTO

CODICE CONTRATTI 2016 – art. 34

1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, **almeno delle specifiche tecniche** e delle **clausole contrattuali** contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto all'articolo 144.

2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, **in particolare i criteri premianti**, sono tenuti in **considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara** per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6. Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. **L'obbligo** di cui ai commi 1 e 2 **si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di fornitura e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi** adottati nell'ambito del citato Piano d'azione.

CODICE CONTRATTI 2023 – art. 57 c. 2

«Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, **almeno delle specifiche tecniche** e delle **clausole contrattuali** contenute nei criteri ambientali minimi, **definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto o della concessione**, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto dall'articolo 130. Tali criteri, **in particolare quelli premianti**, sono tenuti in **considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara** per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 108, commi 4 e 5. **Le stazioni appaltanti valorizzano economicamente le procedure di affidamento di appalti e concessioni conformi ai criteri ambientali minimi.** Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»

ART. 57 C. 2 – LE NOVITA' DEI CAM RISPETTO AL PRECEDENTE REGIME

Definiti per **specifiche
categorie di appalti e
concessioni**

Previsione di **criteri
ambientali differenziati**
anche in ragione del valore



Ove tecnicamente opportuno

Le stazioni appaltanti
**«valorizzano
economicamente»** le
procedure conformi ai CAM



Qual è il significato della
«valorizzazione economica»?

ART. 107 C. 2

2. La stazione appaltante **può decidere di non aggiudicare** l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa **se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale**, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014.

ART. 18 C. 2 DIRETTIVA 2014/24/UE

2. Gli Stati **membri adottano misure adeguate per garantire** che gli operatori economici, nell'esecuzione di appalti pubblici, **rispettino gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale**, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro elencate nell'allegato X.

ART. 69 C. 3 U.P. DIRETTIVA 2014/24/UE

3. L'amministrazione aggiudicatrice **respinge l'offerta se ha accertato** che l'offerta è anormalmente bassa in quanto **non rispetta gli obblighi applicabili di cui all'articolo 18, paragrafo.**



Grazie per aver partecipato!

